



Pavullo n/F., lì 09/12/2022.

ORDINANZA N. 90

OGGETTO: TEMPORANEE LIMITAZIONI AL TRANSITO SU TRATTI DI STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO IN CASO DI NEVE E GHIACCIO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

Premesso:

- che il territorio del Comune di Pavullo n/F. è ubicato interamente in territorio montano, e presenta una rete di strade comunali e vicinali di uso pubblico molto estesa e con varie caratteristiche geometriche e di percorribilità, in relazione alla natura accidentata del territorio;
- che nella stagione invernale possono verificarsi precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio sulle strade per le basse temperature;
- che in caso di precipitazioni nevose e fenomeni di gelicidio alcune strade o tratti di strade aperte al pubblico transito di competenza del Comune di Pavullo n/F., per le loro caratteristiche geometriche (forte pendenza, sezione stradale limitata) e di sicurezza (carenza di barriere di sicurezza) possono presentare gravi insidie e pericolo al transito di una utenza stradale generalizzata ed indistinta, come si è già verificato in passato con interruzioni alla circolazione, incidenti stradali, disagi, difficoltà nelle operazioni di spazzatura neve, ecc.;

Ritenuto quindi necessario, anche per la tutela della pubblica incolumità, di prevedere la possibilità di vietare temporaneamente il transito su strade o tratti di strade che in caso di neve o ghiaccio risultino di difficile transitabilità e siano fonti di potenziali pericoli per il fondo sdruciolevole, il rischio di uscita di strada, ecc.;

Ritenuto di indicare l'efficacia del presente provvedimento al bisogno per il periodo di esposizione della relativa segnaletica, in caso di precipitazioni nevose o gelicidio in atto o in previsione e comunque fino a quando non vengano ripristinate le condizioni di transitabilità in sicurezza: pertanto, indicativamente, l'efficacia del presente provvedimento è da intendersi riferita al periodo invernale che per il ns. territorio può andare dal giorno 15 Novembre sino al 15 Aprile di ciascun anno e anche al di fuori di tale periodo qualora se ne ravvisi la necessità;

- **Accertata** la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e s. m. e i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- **Visto** l'articolo 6, 4° lett. B) e 5° lett. D) richiamati dall'articolo 7, 3°, l'art 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e s. m. e i.;
- **Visto** l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 e s. m. e i.;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ordina

Il seguente provvedimento esecutivo al momento e per la durata di esposizione della relativa segnaletica, da applicarsi a strade o tratti stradali di competenza comunale che in caso di neve o ghiaccio risultino di difficile transitabilità e possano costituire pericolo al transito veicolare: **temporaneo divieto di transito di tutti i veicoli**, esclusi i residenti, mezzi di soccorso e di emergenza in genere, forze di pubblica sicurezza ed aventi funzione di controllo della viabilità e del territorio, mezzi adibiti alla manutenzione stradale e sgombero neve e spargimento sale.

Il presente provvedimento è da intendersi applicabile a strade comunali e vicinali di uso pubblico che per le loro caratteristiche geometriche, di esposizione, ecc. possono risultare di difficile percorribilità e pericolose in caso di condizioni atmosferiche avverse. A titolo meramente indicativo, ma non esaustivo, si riporta l'elenco di alcune strade che potranno essere interessate dal presente provvedimento: Via Campiano, Via Bottegone (tratto ex CMF – incrocio con SP 33), Via Casa Petrucci (tratto di collegamento fra Via Bottegone e Via Casa Venturelli), Via Casa Baracca, Via Casa Venturelli (tratto da Casa Venturelli all'incrocio con la SP 33), alcuni tratti di strade a forte pendenza nel Capoluogo (Via Virgilio, Via Mameli, ecc.).

Si rileva come, in genere, per le strade sopra indicate esista viabilità alternativa anche di interesse sovracomunale (strada statale, strade provinciali) con caratteristiche di transitabilità e tempistiche di intervento dei mezzi spalata neve e spargimento sale migliori.

Di indicare l'efficacia della presente al bisogno in caso di precipitazioni nevose o gelicidio in atto o in previsione e comunque fino a quando non vengano ripristinate le condizioni di transitabilità in condizioni di sicurezza; pertanto, indicativamente, l'efficacia del presente provvedimento è da intendersi riferita al periodo invernale che per il ns. territorio può andare dal giorno 15 Novembre sino al 15 Aprile di ciascun anno e anche al di fuori di tale periodo qualora se ne ravvisi la necessità.

Il presente provvedimento è da intendersi applicabile in generale ed in via di urgenza qualora si verificano necessità conseguenti ad eventi atmosferici oltre a quelli già citati (caduta di alberi in sede stradale, smottamenti, caduta massi, ecc.) o altri eventi legati al comportamento umano (incidenti stradali), fino al ripristino delle condizioni di transitabilità o all'emanazione di provvedimenti ordinatori specifici.

Demanda

- Al Servizio Lavori Pubblici di eseguire la collocazione della segnaletica a norma del presente provvedimento;
- Al Corpo Unico di Polizia Locale di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale.

Avverte

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss. mm.;

Avverte altresì

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

- che, ai sensi dell'articolo 3, 4° della L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR dell'Emilia Romagna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Si notifici:

1. mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line per 30 gg. consecutivi a far tempo da oggi;
2. mediante apposizione della prescritta segnaletica al luogo ed al momento in cui si verifichi la necessità delle chiusure al transito e per la durata del tempo necessario al ripristino delle condizioni di transitabilità in sicurezza;
3. agli organi di polizia stradale aventi competenza sul territorio interessato ed alle strutture aventi competenza in caso di emergenze ed urgenze.

Il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici
Giovanni Nobili